

Newsletter Legale

N° 3 del mese di Dicembre 2023

Indice:

3.1 Gli elementi caratteristici del contratto di distribuzione

3.2 Eccezione di decadenza ex art. 1751 c.c. in un contratto internazionale di agenzia

3.3 Le conseguenze del passaggio dell'agente da ditta individuale a società

3.1 Gli elementi caratteristici del contratto di distribuzione

Con sentenza n. 25460 del 30 agosto 2023 la Cassazione si è pronunciata sugli elementi caratteristici del contratto di distribuzione commerciale, detto anche contratto di concessione di vendita.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha evidenziato che:

- il distributore è un acquirente/rivenditore dei prodotti del produttore;
- il distributore trae la sua fonte di guadagno dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita;
- il distributore vende ai suoi clienti i prodotti in nome e per conto proprio, in maniera del tutto autonoma rispetto al produttore da cui acquista i prodotti;
- il distributore non è un collaboratore del produttore, ma un soggetto del tutto distinto.

Inoltre, nella pronuncia in esame la Cassazione ha ribadito che il contratto di distribuzione è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di “contratto quadro”, dal quale deriva per il distributore il duplice obbligo di promuovere la formazione

di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti dal produttore alle condizioni fissate nel “contratto quadro”.

In buona sostanza, con la sentenza in commento la Suprema Corte ha messo in luce gli elementi caratteristici del contratto di distribuzione ed ha ribadito la natura giuridica di tale contratto.

3.2 Eccezione di decadenza ex art. 1751 c.c. in un contratto internazionale di agenzia

Con sentenza n. 364 del 12 ottobre 2023 il Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro si è pronunciato su un contratto di agenzia internazionale tra un agente austriaco e una preponente italiana.

Tale sentenza trae origine da un recesso ordinario effettuato dall’azienda italiana con concessione parziale del periodo di preavviso dovuto.

Dopo la cessazione del rapporto di agenzia, l’agente austriaco inviava alla preponente italiana una lettera avanzando la richiesta di “Ausgleichsanpruch”, non quantificando tale richiesta.

L’agente austriaco conveniva in giudizio la preponente italiana dinanzi al Tribunale di Treviso, posto che il contratto internazionale di agenzia prevedeva come legge applicabile quella italiana e come foro competente quello di Treviso.

L’agente austriaco formulava varie richieste nei confronti dell’azienda italiana, tra cui il pagamento dell’indennità di fine rapporto.

Costituitasi in giudizio la preponente italiana eccepiva la decadenza dell’agente austriaco dal diritto a ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile, in quanto l’agente non aveva mai richiesto espressamente tale indennità entro un anno dalla cessazione del rapporto.

Con la sentenza in questione il Tribunale respingeva l’eccezione di decadenza sollevata dall’azienda italiana, rilevando che il termine “Ausgleichsanpruch” è il termine tedesco corrispondente all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile.

In buona sostanza, con la pronuncia in esame il Tribunale di Treviso ha stabilito che in un contratto internazionale di agenzia la richiesta di pagamento dell'indennità di fine rapporto formulata da un agente straniero, entro un anno dalla cessazione di tale contratto, interrompe la decadenza dal diritto ad ottenere tale indennità, seppure nella richiesta sia stata utilizzata la parola che nel paese di origine dell'agente straniero equivale a "indennità di fine rapporto".

3.3 Le conseguenze del passaggio dell'agente da ditta individuale a società

Il passaggio da agente-persona fisica (ditta individuale) ad agente-persona giuridica (società di persone o società di capitali) comporta di fatto la cessazione del precedente rapporto intercorrente tra l'agente e la preponente e l'inizio di un nuovo rapporto tra quest'ultima e la neocostituita società di agenzia.

Considerando che l'iniziativa di modificare il rapporto di agenzia viene presa dall'agente, ne consegue che la preponente può legittimamente non corrispondergli alcuna indennità di fine rapporto (né ex art. 1751 c.c. né ex A.E.C.)

Inoltre, al momento della cessazione del nuovo rapporto instauratosi con l'agente operante sotto forma societaria, quest'ultimo non ha alcun titolo alla quota parte dell'indennità di fine rapporto (ex art. 1751 c.c. o ex A.E.C.) relativa al periodo lavorato come ditta individuale.

Per evitare le conseguenze sopra indicate, qualora l'agente opti per il passaggio da agente in forma individuale ad agente in forma societaria, lo stesso dovrebbe preventivamente effettuare una serie di valutazioni possibilmente in accordo con la preponente.

Tuttavia, va precisato che, da un punto di vista giuridico, la preponente non ha nessun obbligo nei confronti dell'agente di acconsentire al passaggio da ditta individuale a società.

Nessun problema si pone, invece, per il FIRR, il quale sarà corrisposto dall'Enasarco al momento in cui tale ente riceverà la comunicazione di cessazione del rapporto, stante il passaggio da agente individuale ad agente in forma societaria.